

SENTENZA
N. 570

Anno 2017

RUOLO GENERALE

REPERTORIO

N. 17

DEPOSITATA IL
12-09-2017

R.G.N. [redacted]

SENTENZA
IN REPLICHE
E IN COMPENSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SEZ. 8^A CIVILE
Dott.ssa [redacted] ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, vertente

TRA

[redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted] (MI), [redacted] rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Katia Ventura e dall'Abogado Mirko Ventura, [redacted] n. [redacted] di Milano, presso lo studio dei quali, in Cantù (CO), Vicolo Nava 2, è elettivamente domiciliata

- Attrice

CONTRO

[redacted], C.F. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, [redacted] con sede legale a [redacted] e sede secondaria per l'Italia in Milano, [redacted] rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti prodotta, dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio [redacted] via [redacted]

- Convenuta

Conclusioni delle parti:

come da separati fogli, siglati dal Giudice di Pace, allegati al verbale di udienza e qui di seguito riportati in copia;

Oggetto del processo:

risarcimento danni

GIUDICE DI PACE DI MILANO

COPIA
per la
Bualleria

Nella causa [redacted] - Giudice di Pace [redacted] ud. 15.3.2014
28.4.2015, promossa da:

[redacted]

ATTIORE

CON L'AVV. KATIA VENTURA E L'ABOGADO MIRKO VENTURA

CONTRO

[redacted]

CONVENUTO

[redacted]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, la presente difesa rassegna allo stato le seguenti conclusioni.

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace, *contrariis relectis*, così giudicare:

Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di [redacted]
[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, per l'effetto condannare la convenuta:

- a pagare in favore della Sig.ra [redacted] la somma di €615,00, o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali procurati all'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo soddisfo;
- al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., art. 13 della Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977 n. 1084, ex art. 16 del D. Lgs. 111/95 ed ex art. 93 D.Lgs. 206/2005 che sin d'ora si quantificano in €1.000,00 o nella misura che verrà liquidata dal Giudice secondo equità ex art. 1226 c.c..

E comunque nei limiti di competenza del Giudice adito ex art. 13, c. 1, lettera b) D.P.R. 115/2002, oltre interessi legali dal di del dovuto all'effettivo soddisfo.

Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.

In via istruttoria

Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie come dedotte nella depositata memoria ex art. 320 c.p.c..

Salvo ogni altro diritto e azione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Con osservanza.

Cantù/Milano, 14.3.2017

Avv.  Ventura


Abogado Mirko Ventura

IL CASO.it

[REDACTED]

GIUDICE DI PACE DI MILANO

Dott.ssa [REDACTED]

Udienza del 15 marzo 2017

Foglio di precisazione delle conclusioni

Per [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], come
precisato nella comparsa di costituzione e risposta,

- convenuta -

contro

la Sig.ra [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'Avv. Katia Ventura, come in atti.

- attrice -

IL CASO **CONCLUSIONI** .it

Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, *contrariis reiectis*,

- 1) nel rito**, dichiarare la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace di Busto Arsizio, in ossequio alle norme imperative di cui agli artt. artt. 5, punto 1, lett. b) e 15, paragrafo 3 del regolamento (Ce) n. 44/2001, riguardante la competenza giurisdizionale;
- 2) in subordine, nel merito**, accertare e dichiarare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a [REDACTED] per i fatti lamentati dall'attrice nel presente giudizio, e per l'effetto, rigettare integralmente la domanda svolta nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'*an* che nel

quantum, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;

- 3) in estremo subordine, nel merito**, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande promosse dall'attrice, limitare la responsabilità di [REDACTED] esclusivamente al danno che effettivamente risulterà dall'attrice provato nei fatti di causa, disponendo la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di compensazione pecuniaria, si chiede la compensazione integrale degli asseriti danni subiti dall'attrice ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento (Ce) n. 261/2004.

IL CASO.it

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora [REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED] (per brevità [REDACTED]) affinché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia convenuta, la medesima venisse condannata al pagamento a suo favore della somma di euro 615,00 a titolo di risarcimento per i danni materiali e euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, o nella minor o maggior somma liquidata secondo equità, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.

Asseriva l'attrice di aver acquistato dalla convenuta due biglietti di trasporto aereo uno per la tratta Milano/Malpensa - Parigi/Charles de Gaulle con partenza il 15.10.2014 alle ore 18.00, l'altro per la tratta Parigi/Charles de Gaulle - Milano/Malpensa con partenza il 18.10.2014 ore 19.10; che al momento della partenza del primo volo veniva informata di un ritardo di oltre due ore e che poi l'aeromobile decollava alle ore 21.00 circa; che il giorno 18.10.2014 si presentava in perfetto orario all'aeroporto di Parigi per rientrare in Italia; che al momento dell'imbarco, il personale della compagnia convenuta controllava le dimensioni del bagaglio a mano e nonostante accertasse che rispettavano il regolamento interno [REDACTED] contestava alla signora [REDACTED] di essere in possesso di una borsetta, sebbene di piccolissime dimensioni e portata a tracolla; che pertanto veniva richiesta un'integrazione di euro 40,00 per procedere alla collocazione del bagaglio nella stiva; che l'attrice si rendeva disponibile a pagare ma essendo sprovvista di denaro contante, vista l'imminenza della partenza, chiedeva di poter provvedere al pagamento presso l'area imbarchi dello scalo milanese; che non veniva concesso quanto richiesto, sicché l'attrice perdeva il volo e si vedeva costretta ad acquistare un nuovo biglietto aereo, sostenendone la spesa e giungendo a Milano con due ore di ritardo, disagi che potevano essere evitati se fosse stata informata delle irregolarità, poi addebitatele, già all'area imbarchi dello scalo di Milano/Malpensa, ove viceversa nulla le era stato contestato.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente per l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano a favore del Giudice di Pace di Busto Arsizio ai sensi degli art. 5, punto 1, lett. b) e art. 15, paragrafo 3 del Regolamento (Ce) n. 44/2001; nel merito, in via principale, insisteva per il rigetto di tutte le altre domande formulate

dagli attori in quanto infondate; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree insisteva affinché la responsabilità venisse limitata al danno effettivamente provato in corso di causa, e che in caso di riconoscimento di compensazione pecuniaria e di risarcimento dei danni, venissero integralmente compensati gli asseriti danni subiti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento (Ce) n. 261/2004.

Asseriva la compagnia aerea convenuta che il volo di cui trattasi riportava un ritardo di due ore e venti minuti in conseguenza di un mal funzionamento del radar dell'aeroporto di Malpensa, circostanza del tutto imprevedibile ed inevitabile, poiché la manutenzione del sistema dei radar esula dalle sue competenze, che esime da responsabilità il vettore aereo; che in base al regolamento contrattuale [redacted] in caso di bagaglio aggiuntivo e/o eccedente le dimensioni consentite è previsto un costo aggiuntivo che l'attrice rifiutava di pagare in quanto sprovvista di denaro in contante, evidenziando la possibilità di pagamento sia in contanti che tramite carta di credito; che il personale era costretto a chiudere le operazioni di imbarco al fine di consentire il decollo dell'aeromobile e che, nonostante tutto, [redacted] offriva all'attrice un volo alternativo per raggiungere la propria destinazione, dietro il pagamento di costo aggiuntivo di euro 35,00 e di una "rescue fee" pari ad euro 80,00 che la signora [redacted] provvedeva a pagare con carta di credito.

Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla compagnia convenuta.

Si rileva che accanto alla disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal, istitutiva di regole comuni applicabili in materia di trasporto aereo internazionale, in ambito europeo è in vigore il Regolamento CE 1215/2012, recepito in data 10.01.2015 -che ha abrogato il regolamento CE 44/2001- che stabilisce i criteri di competenza territoriale in materia contrattuale, fissandola davanti al giudice del luogo ove l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve eseguirsi e qualora si tratti di prestazione di servizi, come nel caso in esame, stabilisce che la competenza sia quella del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuti essere resi in base al contratto.

Tuttavia nel caso in esame, oggetto della presente controversia non è solo l'esatto adempimento della prestazione del servizio di trasporto aereo, eseguito con ritardo, ma altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti

da parte attrice, in conseguenza della condotta illecita del personale della compagnia aerea convenuta.

Pertanto, si ritiene che non possa trovare applicazione la normativa comunitaria sopra citata afferente alle prestazioni di servizi, quanto piuttosto deve regolarsi la fattispecie sulla base delle norme procedurali vigenti nel nostro paese in tema di competenza territoriale.

Conseguentemente, si ritiene competente a decidere della presente controversia il Giudice di Pace di Milano ai sensi degli art. 19 e 20 cod. proc. Civ., avendo la società convenuta sede secondaria [REDACTED]

Venendo al merito della causa, la domanda attrice appare fondata e merita accoglimento nei limiti qui di seguito precisati.

Appare pacifico tra le parti che l'attrice ha acquistato dal vettore [REDACTED] due biglietti aerei uno per la tratta da Milano-Malpensa a Parigi (volo EZY2603) per il giorno 15.10.2014, che prevedeva come orario di partenza le 18.00, l'altro per la tratta di ritorno Parigi-Milano Malpensa per il giorno 18.10.2014 con partenza alle ore 19.10 (v. doc. 1 attrice).

Si rileva che dai documenti prodotti dalla convenuta risulta che il volo in partenza da Milano è decollato con un ritardo di due ore e trentuno minuti (v. doc.3. convenuta)

Si rileva, poi, che non risulta sufficientemente provato dalla compagnia, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, l'imprevedibilità ed eccezionalità della causa del ritardo.

Invero, sul punto la compagnia convenuta ha prodotto solo un documento di provenienza interna dal quale si evincerebbe che "il volo 2793 opera una diversione a causa di un un malfunzionamento del radar dell'aeroporto milanese"; tale documento però, oltre ad essere del tutto generico, privo di riferimenti specifici all'inizio e alla durata dell'asserito malfunzionamento, non appare sufficiente a provare l'eccezione esimente, trattandosi di un documento di parte non supportato da altri elementi probatori.

Vale evidenziare che il Regolamento CE 261/2004 detta disposizioni comuni materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato; detto regolamento all'art. 6 lettera a) definisce ritardo prolungato l'ipotesi in cui l'orario di partenza previsto venga spostato di due o più ore in caso di tratta aerea inferiore ai 1.500 km, mentre alla

IL CASO.it

lettera b) stabilisce che debba essere qualificato ritardo l'ipotesi in cui l'orario previsto di partenza venga differito di tre o più ore e si tratti di tratta aerea intracomunitaria superiore ai 1500 km.

Conseguentemente, tenuto conto che nel caso in esame il ritardo è stato superiore alle due ore e mezza, che la tratta Milano-Malpensa è inferiore ai 1500 km, si ritiene che l'attrice abbiano diritto alla compensazione pecuniaria, come stabilito dall'art. 6 e 7, lettera a) del Regolamento CE n. 261/04.

In relazione, poi, alla domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta illecita del personale della compagnia aerea convenuta, si ritiene che la stessa sia fondata e provata dalle risultanze documentali e dell'esperienza istruttoria.

Vale evidenziare che a norma dei Termini e Condizioni Generali (v. doc. 5 convenuta), al passeggero è consentito il trasporto di un bagaglio a mano della misura di cm 50 x 40 x 20, e che ai sensi dell'art. 20.3.1 *"il passeggero è autorizzato a portare in cabina, in aggiunta al suo bagaglio a mano, un soprabito, uno scialle, un ombrello o un bastone da passeggio e una busta contenente prodotti acquistati dopo il passaggio attraverso i punti di controllo di sicurezza nell'aeroporto di partenza"*.

Nel caso in esame è pacifico che la signora [redacted] avesse un bagaglio a mano, un trolley, conforme alle misure indicate nelle condizioni di contratto.

Dalla prova testimoniale risulta poi provato che la medesima aveva con sé una piccola borsetta, che portava a tracolla.

Il teste, signor [redacted] indifferente, che ha potuto riferire sui fatti di causa avendo accompagnato la signora [redacted] al gate di imbarco, ha confermato che la signora aveva con sé una borsetta, precisando *"Ricordo che era una borsetta di piccole dimensioni con il manico a tracolla"*.

Si osserva che la società convenuta non ha contestato la circostanza che nel volo di andata Milano-Parigi, il personale di [redacted] non abbia sollevato alcuna doglianza alla signora [redacted] in merito al possesso della borsetta, così inducendola a ritenere legittimo il suo comportamento, imputando al personale francese una maggiore severità nei controlli.

Per quanto sopra, si ritiene che la piccola borsetta in possesso della signora [redacted] non possa essere qualificata come un bagaglio a mano aggiuntivo, ma rientri tra quegli effetti personali che possono essere portati a bordo, oltre al

bagaglio a mano consentito. Invero, sebbene si tratti di un bene di specie diversa da quelle elencate nell'articolo sopra citato, certamente una piccola borsetta a tracolla, quale quella di cui trattasi, è inferiore quanto dimensioni e ingombro ad un ombrello o un soprabito, il possesso dei quali è autorizzato; pertanto, appare ragionevole ritenere che il trasporto di una borsetta di piccole dimensioni sia consentito, tenuto conto che lo stesso personale [redacted] italiano ha concluso in tal senso ed ha ritenuto legittimo il trasporto della borsetta.

Pacifico che a seguito della contestazione del trasporto della borsetta la signora [redacted] ha perso il volo di rientro Parigi/Milano ed ha dovuto provvedere all'acquisto di un nuovo biglietto versando l'importo di euro 115,00, si ritiene che l'attrice abbia diritto al risarcimento di tale somma, quale danno materiale subito in conseguenza della condotta illegittima tenuta dal personale francese della compagnia aerea convenuta.

Si rileva, poi, che non risulta che il nuovo volo abbia subito un ritardo rispetto l'orario di partenza previsto. Pertanto, attesa l'inapplicabilità degli art. 6 e 7 del Reg. CE 261/2004, nulla può riconoscersi alla signora [redacted] a titolo di compensazione pecuniaria, evidenziandosi che non risulta fornita prova di un eventuale pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza del ritardato rientro in Italia, che avrebbe potuto giustificare un risarcimento ad altro titolo.

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'attrice, si rileva che non è stata fornita alcuna prova, né è stato chiesto di provare alcunché in merito a patimenti, preoccupazioni o particolare stress emotivo che per intensità possa essere considerato un danno giuridicamente rilevante, lesivo della sfera esistenziale dell'attrice e fonte di un danno risarcibile. Pertanto si ritiene, che tale domanda non possa trovare accoglimento.

In definitiva, per quanto finora esposto, la società convenuta va condannata al pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di euro 365,00 di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e euro 115,00 a titolo di risarcimento delle spese sostenute per l'acquisto del nuovo biglietto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.pc.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e valore della causa -applicando l'art. 5, punto 1, comma 2, del D.M. 55/2014-, nonché della copiosa attività defensionale

svolta e della complessità della normativa vigente in materia, spese che vengono distratte a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede

-in accoglimento della domanda attrice, condanna la [redacted] [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della signora [redacted] della somma di euro 365,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

-condanna la società convenuta a rifondere all'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 825,00, di cui euro 125,00 per esborsi e euro 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, spese da distrarsi a favore dei procuratori Avv. Katia Ventura e Abogado Mirko Ventura dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Milano, oggi 10.07.2017

IL GIUDICE DI PACE
[redacted]



[redacted]
CANCELLIERE
[redacted]